

Trasmessa copia all'Ufficio stato
Comune di Napoli
in data 11 LUG. 2011

6863/10
P2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Lucio DELLA RAGIONE | Presidente |
| 2) Dott. Carlo IMPERIALI | Giudice |
| 3) Dott. ssa Roberta DI CLEMENTE | Giudice rel. |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16079 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2006 riservata in decisione all'udienza del 22.10.2009, vertente su: divorzio contenzioso

TRA

██████████ rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dall'avv. Carlo Antonio Esposito presso il quale è elettivamente domiciliato in Marano di Napoli alla via Antonio Ranucci n. 6

RICORRENTE-RESISTENTE IN RICONVENZIONALE

E

██████████ rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso notificato, dagli avv.ti ██████████, ██████████, ██████████ ed ██████████ presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla ██████████

RESISTENTE-RICORRENTE IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Durley

All'udienza del 22.10.2009 la difesa di [REDACTED] ha concluso riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito sia in atti che a verbale ed alle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo.

La difesa di [REDACTED] ha concluso riportandosi integralmente al proprio atto introduttivo, ai propri atti difensivi, alla documentazione prodotta per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto.

Il 23.12.2009 il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da [REDACTED] e da [REDACTED] il 18.12.1980.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 28.04.2006 [REDACTED], sposato senza figli con [REDACTED], per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con comparsa depositata il 21.09.2006 si costituiva la resistente che non si opponeva al divorzio e chiedeva riconoscersi alla stessa il mantenimento per un importo non inferiore ad € 600,00 mensili oltre rivalutazione Istat .

All'udienza del 6.10.2006 il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le davanti al GI per l'udienza del 23.01.2007.

Concessi i termini ex art.183 comma VI c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.01.2009 e poi a quella del 22.10.2009 in cui le parti concludevano e la causa era rimessa al collegio con i termini ex art.190 c.p.c.

La domanda, da intendersi diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile (come si desume dall'inserimento dell'atto nella parte prima dei Registri di Stato Civile) è fondata e, pertanto, merita accoglimento.


2 

È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata il 25.07.2000, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 29.06.2000.

Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.

Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, in particolare la creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.

Non essendo nati figli dalla coppia, il Collegio è chiamato a stabilire solo se possa essere riconosciuto in capo alla [REDACTED] il diritto all'assegno divorzile contemplato dall'art.5 comma VI L. 898/1970, tenendo presente che la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, dovendo il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il progresso tenore di vita coniugale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424).

Orbene, in base al dettato normativo, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando, innanzitutto, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. In base al riferito criterio, l'assegno, pertanto, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio.(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).

Am. Tuf

[Signature]



Applicando i principi esposti al caso in esame rileva, innanzi tutto, il Tribunale che gli unici elementi emergenti dagli atti di causa, utili per l'individuazione del tenore di vita della coppia, sono costituiti dalla non contestata condizione di casalinga della [REDACTED] in costanza di matrimonio e dagli emolumenti percepiti dal [REDACTED], risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti (reddito imponibile per l'anno 2005 pari a 16.783,00 a fronte di un reddito imponibile di € 17.783,00 per l'anno 2004 e di € 13.743,00 per il 2003). Pertanto il tenore di vita del nucleo familiare, composto da due sole persone, deve ritenersi medio - basso in ragione di un reddito mensile medio pari, all'incirca, a poco più di mille euro mensili. Inoltre risulta documentata la percezione nel 2005 di un'indennità di fine rapporto per le mansioni di operaio da parte del [REDACTED] dell'importo di € 3.975,00.

Quanto poi alle attuali condizioni economiche dei coniugi va evidenziato che, se, per un verso, la [REDACTED] non ha assolto l'onere di documentare la propria situazione reddituale - non essendo utili a tale fine le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (fol. 62 e 83 nella produzione di parte), parimenti il [REDACTED] non ha consentito al Collegio di accertare la sua effettiva condizione economica.

Orbene, premesso che la documentazione prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere valutata perché tardivamente prodotta così come, per tardività del deposito, non possono essere presi in considerazione, i documenti affolati dal n. 71 al n. 126 nella produzione della [REDACTED], il Collegio ritiene che il [REDACTED] abbia una capacità di produrre reddito senz'altro superiore rispetto a quella dichiarata. A favore di tale conclusione militano le seguenti considerazioni: il [REDACTED] non ha provato di essere stato licenziato ma solo che il suo lavoro presso la [REDACTED] s.a.s.; ha costituito un altro nucleo familiare, divenendo nuovamente padre di una bambina nel 2004; ha acquistato nel 2006 una casa su cui grava un mutuo ipotecario; non ha provato una sua inabilità al lavoro.

Parimenti ritiene il Tribunale che la [REDACTED] non abbia dimostrato di non essere in condizione di procurarsi redditi adeguati per comprovate ragioni oggettive tenuto conto del modesto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dell'assenza di adeguata documentazione dei redditi della predetta,

Luigi

dell'età della donna all'epoca della separazione (40 anni), della mancanza di figli e di qualunque altro impedimento, anche di natura fisica, al reperimento e, dunque, allo svolgimento di attività lavorativa di qualunque genere.

Per tutte le ragioni esposte va rigettata la domanda di assegno divorzile della [redacted].

Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:

- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il Napoli il 18.12.1980 da [redacted] nato a [redacted] e da [redacted] nata a [redacted] (Atto n. [redacted], parte I, Sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1980);

- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);

- rigetta la domanda riconvenzionale della resistente;
- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.02.2010.

Il Giudice estensore

Roberta Li Ceuffe

Il Presidente

[Signature]

TRIBUNALE NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 14 GIU. 2010
IL CANCELLIERE

[Signature]

